



SOCIETÀ DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA

STATUTO

(adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 luglio 1998)

Art. 1.



(Sede)

1. La Società di cultura La Biennale di Venezia ("La Biennale di Venezia") ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 cod. civ. Ad essa la legge riconosce preminente interesse nazionale.
2. La Società di cultura ha sede in Venezia.

Art.2.

(Scopi, oggetto)

1. La Società di cultura, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progetti.
2. La Società garantisce libertà di idee e di forme espressive; agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale; favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio, artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. Per il raggiungimento dei suoi fini la Società di cultura può costituire o partecipare ad associazioni, anche con finalità consortili, e a società. Nel caso di partecipazione a società azionarie, ne è data informazione preventiva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BIBLIOTECARIO  
(Giordana COSTABILE)  
*Giordana Costabile*  
Roma, li. 12/5/2000

4. La Società di cultura può esercitare, ai sensi dell'art.87, primo comma lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (Testo unico delle disposizioni sulle imposte sui redditi), le attività commerciali e le altre attività accessorie, conformi ai suoi scopi istituzionali. Gli utili eventualmente prodotti nell'esercizio delle dette attività dovranno essere destinati agli scopi istituzionali della Società di cultura.

5. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Società di cultura, oltre che nelle sedi storiche ed in altre in Venezia, può esercitare attività fuori della città di Venezia, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, di nazionalità italiana o straniera.

### Art.3.


#### (Partecipanti)

1. Partecipano alla Società di cultura, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Venezia.

2. Possono partecipare altresì soggetti privati ed enti conferenti di cui al d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356 (disciplina del gruppo creditizio), ad esclusione delle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fine di lucro nei medesimi settori culturali della Società.

3. La qualità di partecipante di cui al comma precedente viene attribuita dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La domanda deve contenere, oltre ai dati identificativi, l'indicazione dei beni e servizi che l'aspirante intende destinare definitivamente ad incremento del patrimonio della Società di cultura e delle eventuali utilità accessorie. In caso di accettazione della domanda, il Consiglio di amministrazione della Società determina il valore dei beni o servizi.

4. Il valore della quota del partecipante è pari al rapporto tra il valore del o dei beni da questi attribuiti alla Società come determinato al comma precedente e il valore del patrimonio netto di libro della Società di cultura.



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BIBLIOTECARIO  
(Giordana COSTABILE)

*Giordana Costabile*

Roma, li 12/5/2000

5. La qualità di partecipante a termine spetta ai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo che intendono partecipare alla Società a tempo determinato, non inferiore, in ogni caso, a quattro anni, mediante il conferimento, limitato al tempo della partecipazione, di beni o servizi. Per la procedura di ammissione alla Società si applicano le regole di cui al terzo e quarto comma che precedono. La delibera consiliare di attribuzione della qualità di partecipante a termine disciplina, oltre agli altri aspetti, le modalità e i termini del recesso del partecipante medesimo, e le condizioni della restituzione dei beni o della liberazione dagli impegni da questo riconosciuti temporaneamente alla Società.

6. La partecipazione dei soggetti di cui al secondo comma del presente articolo non può essere superiore del 40% del patrimonio della Società di cultura.

#### Art.4.

##### (Organi)

1. Sono organi della Società di cultura: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori dei conti, l'Assemblea dei privati.



2. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Il Presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se sono nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza.

3. Le sedute degli organi si svolgono a Venezia.

#### art.5.

##### (Presidente)

1. Il Presidente della Società di cultura, nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la



PER COPIA CONFORME  
COLLAECRATORE BIBLIOTECARIO  
(Giordana COSTABILE)  
*Giordana Costabile*  
Roma, li 12/5/2000

legale rappresentanza della Società di cultura, ne promuove le attività e ne cura il buon fine.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e l'Assemblea dei privati; vigila sull'applicazione della legge e dello statuto, degli eventuali regolamenti emanati e sul rispetto delle competenze degli organi statutari. Il Presidente ha la firma della Società di cultura; pertanto sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società; decide con proprio provvedimento nei casi di urgenza, -salva ratifica del Consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti emanati dalla Società di cultura.

3. Il Presidente formula le proposte per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico.

4. Il Presidente esercita le attività e i compiti delegatigli dal Consiglio di amministrazione, al quale riferisce periodicamente.

5. Per lo svolgimento dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente statuto, il Presidente può attribuire incarichi di consulenza a soggetti esterni nei limiti della spesa appositamente individuata nei preventivi approvati dal Consiglio di amministrazione.

6. Il Presidente tutela e promuove il marchio, il nome e la denominazione storica e gli altri segni della Società di cultura.

7. Il Presidente esercita le altre competenze attribuitegli dal presente statuto.

8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.


#### Art.6.

(Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Società di cultura, da:



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BIBLIOTECARIO  
Giordana COSTABILE  
*Giordana Costabile*  
Roma, li 12/5/2000




- a) il Sindaco di Venezia o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Società di cultura;
  - b) un membro designato dal Consiglio regionale del Veneto;
  - c) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;
  - d) un membro designato dai soggetti di cui all'art.3, secondo comma.
2. Qualora manchi la partecipazione dei soggetti di cui all'art.3, secondo comma, o essa sia inferiore al 5% del patrimonio della Società, la designazione del membro di cui alla lett.d) del precedente comma spetta al Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
3. Qualora la partecipazione dei soggetti di cui all'art.3, secondo comma sia pari o superiore al 25 % del patrimonio della Società di cultura, il numero dei membri di cui alla lett.d) del precedente comma, può essere elevato fino a tre, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 7.

##### (Poteri del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione:
- a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
  - b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;
  - c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
  - d) nomina e revoca i Direttori dei settori di attività culturali di cui all'art. 12 del presente statuto;
  - e) nomina e revoca il Coordinatore generale;
  - f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività sulla base dei progetti deliberati dal Comitato scientifico. Alle attività di carattere permanente non può essere assegnato meno del 15% dello stanziamento complessivo del settore;



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BIELLOTTI  
(Giordana COSTANTINI)  
Coordinatore Comitato

Roma, li. 12/9/2000

g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione spettante ai componenti del medesimo;

h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato; a tal fine approva programmi e bilanci preventivi articolati per categoria di spese, la cui approvazione costituisce autorizzazione di spesa; stabilisce i limiti di spesa per le diverse competenze, riservando comunque a sé le deliberazioni di spesa superiori ad un limite prefissato.

i) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;

l) può delegare al Presidente della Società di cultura le sue attribuzioni, con esclusione di quelle indicate alle precedenti lettere da a) a g);

m) con propria deliberazione attribuisce al Coordinatore generale e può attribuire a dirigenti i poteri di rappresentanza, con firma della Società, necessari per l'esercizio delle funzioni esecutive loro attribuite;



n) può attribuire ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai direttori di sezione, ai dipendenti e ai terzi, mandati, determinando i limiti delle attribuzioni e le modalità di esercizio delle relative facoltà nonché il potere di rappresentanza, con firma della Società, necessario per l'esecuzione degli incarichi attribuiti;

o) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dallo statuto ad altro organo.

#### Art.8.

##### (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso, spedito mediante telegramma o raccomandata a.r., almeno cinque



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE SCIENTIFICO

(Giordana COSTANTINI)

Giordana Costantini

Roma, li 12/5/2000

giorni prima della riunione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo, ivi compresi il fax e il telefono con preavviso di 24 ore.

2. Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte all'anno; può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno della riunione.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Coordinatore generale della Società assiste alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario; in caso di assenza di quest'ultimo le funzioni di segretario sono assolte da persona nominata dal Consiglio su proposta del Presidente.

#### Art.9.

##### (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è composto da:


- a) il Presidente della Società di cultura;
- b) i Direttori dei settori di attività culturali della Società di cultura.

2. Al Comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:

- a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale ed artistico, tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale. In particolare, il Comitato approva i programmi predisposti dai Direttori dei settori dei quali il Presidente abbia previamente verificato la compatibilità con gli indirizzi di gestione deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- b) all'istituzione ed al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia,



7



PER COPIA CONFORME  
COORDINATORE GENERALE  
(Giordana COSTA)  
*Giordana Costa*  
Roma, li. 12/5/2000

architettura, arti visive, cinema, musica, danza, teatro e l'archivio storico delle arti contemporanee;

- c) all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;
- d) alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione,
- e) alla nomina dei curatori delle manifestazioni temporanee - là dove siano previsti nel programma di cui alla precedente lett.a) e non coincidano con il Direttore del settore interessato - su proposta del Direttore del settore medesimo d'intesa con il Presidente della Società ovvero, in mancanza del Direttore, su proposta del solo Presidente della Società, sentito il Consiglio di amministrazione. I curatori devono essere individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

3. Il Coordinatore generale partecipa alle riunioni del Comitato scientifico con funzioni di segretario; in sua assenza, le funzioni di segretario sono attribuite a persona nominata dal Presidente.

4. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente con lettera, telegramma o fax spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Possono essere tenute riunioni per teleconferenza. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Società di cultura che ne fissa l'ordine del giorno e ne propone gli atti per le deliberazioni.


5. Le riunioni del Comitato scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.


7. Dopo successive tre riunioni nelle quali non sia presente il numero legale, tenute a distanza di almeno 60 giorni tra la prima e la terza, il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 7 lett. d).

Art.10.

(Collegio dei revisori dei conti)



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BIBLIOTECARIO  
(Giordana COSTANTINI)  
Evidenza Contabile  
Roma, li 12/5/2000



1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Un membro effettivo - che assume la presidenza del Collegio - ed un membro supplente sono designati in rappresentanza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Gli altri componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Qualora la partecipazione dei soggetti di cui all'art.3, secondo comma sia pari o superiore al 5% del patrimonio della Società di cultura, la designazione di uno dei tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta all'Assemblea dei privati.

3. Il trattamento economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta al parere dell'Assemblea dei privati, ove esista, e ad approvazione dell'Autorità vigilante.



#### Art.11.

(Assemblea dei privati)

1. L'Assemblea dei privati è costituita dai soggetti di cui all'art. 3, secondo comma - purché siano in numero non inferiore a due - e, nel caso di persone giuridiche, di mandatari di queste. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea con funzione di presidente, il Presidente della Società di cultura.

2. L'Assemblea dei privati delibera sulla nomina o designazione dei membri degli organi della Società di cultura di sua competenza.

3. L'Assemblea dei privati è convocata dal Presidente della Società con avviso spedito, mediante raccomandata, all'indirizzo indicato nella richiesta di partecipazione alla Società almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve indicare, oltre alla data, l'ora e il luogo della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno.



PER COPIA CONFORME  
COLLEZIONE  
(Giornata COS)  
C. Adame  
C. Adame  
Roma, li. 12/5/2000

4. L'Assemblea dei privati è convocata almeno una volta all'anno per l'informativa periodica sull'attività della Società di cultura a cura del Presidente. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità e qualora ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare, dai soggetti che abbiano diritti di voto pari ad un terzo dei voti attribuiti complessivamente ai partecipanti.

5. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Con regolamento, il Consiglio di amministrazione può determinare, oltre alle regole concernenti l'Assemblea dei privati, i criteri in base ai quali ai partecipanti medesimi possono essere attribuiti voti ulteriori a quello spettante ai sensi del presente articolo.

6. L'Assemblea dei privati è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei partecipanti, che rappresentino almeno un terzo dei voti loro attribuiti, ai sensi del precedente quarto comma. Essa delibera con il consenso della maggioranza dei voti dei presenti.



#### Art.12.

##### (Direttori dei settori)

1. I Direttori dei settori di attività culturale sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline e restano in carica per un periodo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal Consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I Direttori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adequata presenza in Venezia.

3. Le funzioni di Direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BELLETTI  
(Giordana COS...)  
Giordana Cos...  
Roma, li 12/5/2000

privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il Direttore è preposto.

4. I Direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal Comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal Consiglio di amministrazione.

5. I Direttori ricevono, per il rapporto di cui al secondo comma del presente articolo, un compenso stabilito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza, e comprensivo anche dell'attività svolta quali componenti del Comitato scientifico.



#### Art.13

##### (Coordinatore generale)

1. Il Coordinatore generale è scelto tra persone di comprovate capacità tecnico-professionali in relazione ai compiti della Società di cultura; è nominato dal Consiglio di amministrazione; il suo rapporto è regolato da un contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per pari periodo una sola volta; può essere revocato dal Consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. Il Coordinatore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Società di cultura e ne dirige il personale; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore generale cura altresì l'esecuzione delle decisioni assunte dal Presidente della Società di cultura nell'ambito delle competenze proprie e di quelle allo stesso delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.

3. Le funzioni di Coordinatore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE  
(Giordana COS)  
Giordana Cos  
Roma, li. 12/1/2000

Art.14

(Personale)

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità maturata anteriormente alla trasformazione dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata ai sensi del d. lgs. 29 gennaio 1998, n.19.


3. Ai sensi dell'art. 18, quinto comma del d.lgs.29 gennaio 1998 n.19, entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, i dipendenti dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" possono optare per la permanenza nel pubblico impiego; coloro che esercitano detta opzione vengono trasferiti ad altra amministrazione ai sensi del d.lgs.3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni.

Art.15.


(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Società di cultura è composto, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 29 gennaio 1998 n.19, dei beni dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" i quali, stimati con la procedura prevista dall'art.26 del richiamato d.lgs. 29 gennaio 1998 n.19, costituiscono il patrimonio iniziale della Società medesima; questo, nel valore risultante dalla relazione di stima di cui al citato art.26, viene indicato nel bilancio della Società.

2. Del patrimonio della Società di cultura fanno altresì parte le disponibilità finanziarie indicate nell'art. 19 del d.lgs. 29 gennaio 1998 n.19 nonché i beni alla medesima ceduti dai soggetti di cui all'art.3, secondo comma del presente statuto che assumono la qualità di partecipanti.



PER COPIA CONFORME  
COLLEZIONATORE BENTON  
(Giordana COSTANTINI)  
Gabriele Costantini  
Roma, li 12/5/2000



3. La Società di cultura, con delibera del Consiglio di amministrazione, può accettare donazioni, eredità lasciti e conseguire legati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'art.6 del d.lgs.29 gennaio 1998 n.19, la Società di cultura, per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, può disporre del suo patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.


5. La Società di cultura, per legge, ha il diritto di utilizzazione esclusiva, anche economica, del nome, della denominazione storica "La Biennale di Venezia", dell'immagine nonché delle manifestazioni organizzate e, in genere, di ogni segno creato direttamente o ispirato o comunque connesso con l'attività esercitata dalla Società; in conformità alle disposizioni dettate nel presente statuto può consentirne o concederne licenza d'uso - così come, in genere, diritti di utilizzazione - anche non esclusiva, in base alla disciplina di legge vigente e per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico comunque derivante da o collegato con le mostre, le manifestazioni, gli spettacoli ed ogni altra iniziativa dalla stessa Società prodotti.

#### Art.16.

##### (Scritture contabili)

1. La Società di cultura, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 29 gennaio 1998 n.19, è obbligata alla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'art. 2214 cod.civ.

2. Il bilancio di esercizio, redatto seguendo le disposizioni degli art.2423 e seguenti cod. civ., in quanto applicabili, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio.



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BIBLIOTECARIO  
(Giordana COSTABILE)  
*Giordana Costabile*  
Roma, li. 12/5/2008

3. Una copia del bilancio approvato deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, entro 30 giorni dall'approvazione, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese. Restano salvi gli altri obblighi di legge previsti per il caso di esercizio di attività commerciale da parte della Società di cultura.

Art. 17.

(Controlli sulla gestione finanziaria)


1. La gestione finanziaria della Società di cultura è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità della legge 21 marzo 1958, n.259.

Art.18.



(Norme finali - rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applica la disciplina di legge e, in particolare, le disposizioni contenute nel d.lgs. 29 gennaio 1998 n.19 nonché le norme del codice civile in tema di persone giuridiche private.

IL MINISTRO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA



IL MINISTRO PER  
I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI



PER COPIA CONFORME  
COLLABORATORE BIBLIOTECARIO  
(Giordana COSTABILE)  
Giordana Costabile

Roma, li. 12/5/2000